

Accesso ai contributi di cui al Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 9 febbraio 2024, n. 200 - d'Arpe, pres.; Moro, est. - (*Omissis*) (avv. Faenza) c. Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Avv. distr. Stato).

Agricoltura e foreste - Rigetto dell'istanza di accesso ai contributi di cui al Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare perché presentata oltre il termine perentorio di sei mesi, decorrenti dalla data del decesso o della dichiarazione di morte presunta (pescatore disperso in mare) - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti, coeredi del sig. -OMISSIS-, espongono quanto segue.

Il de cuius -OMISSIS-, di professione pescatore, imbarcato sull'unità di pesca M/P denominata -OMISSIS- iscritta nel registro, nr. -OMISSIS- dei RR.NN.MM e GG della Capitaneria di Porto di Gallipoli, il giorno -OMISSIS-, durante una battuta di pesca a circa 2 miglia nautiche della località denominata "-OMISSIS-" in Comune di -OMISSIS- (LE) rimaneva disperso in mare.

La Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, a seguito del naufragio, incardinava d'ufficio, il procedimento nr -OMISSIS- V.G. presso il Tribunale Civile di Lecce, Seconda Sezione Civile, al fine di ottenere l'autorizzazione alla trascrizione del decesso di -OMISSIS- nel registro dei morti; la suddetta autorizzazione n.-OMISSIS- veniva poi rilasciata il -OMISSIS-.

La Procura della Repubblica di Lecce, con missiva p.e.c. del 1 febbraio 2021 trasmetteva al Comune di -OMISSIS- il provvedimento di autorizzazione del Tribunale di Lecce n.-OMISSIS-, r.g. n. 2481/2020 del -OMISSIS-, con allegato processo verbale di scomparsa a seguito di naufragio, redatto dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 24.12.2019, affinché provvedesse a trascrivere il decesso di -OMISSIS-, nato -OMISSIS- il -OMISSIS-, nel registro dei morti.

I coeredi ricorrenti asseriscono che solo in data 14 giugno 2021 apprendevano la notizia dell'avvenuta trasmissione della richiesta di trascrizione del congiunto -OMISSIS- nel registro dei morti, allorché la Procura della Repubblica di Lecce trasmetteva all'indirizzo p.e.c copia della suddetta documentazione per le dovute trascrizioni al Comune di -OMISSIS-. Pertanto, gli stessi a seguito della comunicazione dell'avvenuta trascrizione del congiunto -OMISSIS- nel registro dei morti, in qualità di coeredi legittimi, avanzavano (in data -OMISSIS- tramite la Capitaneria di Porto di Gallipoli) domanda al Ministero resistente per ottenere il contributo di cui all'art. 5 comma 1 bis della Legge 11 marzo 2006 n.81 ss.mm..

I.I. Avverso il provvedimento epigrafato del -OMISSIS- con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima dell'Acquacoltura - ha rigettato l'istanza predetta, avente ad oggetto "accesso ai contributi di cui al Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare" perché ritenuta irricevibile e intempestiva, sono insorti i coeredi ricorrenti, rassegnando le censure di seguito rubricate.

Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di legge.

I.II. Il 19 dicembre 2022 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

I.III. Con ordinanza cautelare n. 16/2023, pronunciata in esito all'udienza in Camera di Consiglio del 10 gennaio 2023, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti.

Con ordinanza n.1086/2023, pronunciata in esito all'udienza in Camera di Consiglio del 16 marzo 2023, il Consiglio di Stato, in riforma della citata ordinanza di questo Tribunale n.16/2023, in accoglimento dell'appello cautelare ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado con la seguente motivazione: *"ritenuto che, trattandosi di concessione di benefici di legge, il termine semestrale di cui all'art. 2 del D.M. 27 giugno 2007, dovrebbe ritenersi perentorio; Ritenuto, peraltro, necessario approfondire nel merito la questione relativa al dies a quo di tale termine, non ritenendosi implausibile la valutazione effettuata in proposito prima facie dal Tar, che individua la decorrenza del termine nella data di trascrizione negli appositi registri comunali dello stato civile del decesso; Rilevato che il Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha fissato l'udienza del 6 giugno 2023 per la trattazione del merito della controversia; Ritenuto, di conseguenza, che - nel bilanciamento degli interessi coinvolti e tenendo conto che l'erogazione del beneficio non potrebbe avvenire direttamente, ma dovrebbe comunque essere disposto in esito al relativo procedimento amministrativo - sia opportuno, in riforma della ordinanza impugnata, respingere l'istanza cautelare proposta in primo grado; Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese del presente giudizio cautelare".*



Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. In limine, non è condivisibile l'eccezione di inammissibilità del gravame per (asserita) genericità dei motivi formulati dai ricorrenti, contenendo - invece - il ricorso specifiche censure sia nella rubrica, sia nell'esposizione complessiva.

III. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

III.I. I coeredi ricorrenti lamentano l'illegittimità del provvedimento ministeriale impugnato, ritenendo lo stesso inficiato oltre che da erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, anche da deficit istruttorio.

L'assunto è fondato.

Ritiene, invero, il Tribunale di dover confermare - meditatamente - nella presente sede di merito quanto già rilevato nella fase cautelare del giudizio con la citata ordinanza n. 16/2023 con la quale sono stati espressi i seguenti condivisibili principi *"l'art. 1 comma 2 del D.M. 19.07.2006 stabilisce che gli eredi diretti dei marittimi imbarcati su unità da pesca e deceduti in mare, devono presentare l'istanza per accedere ai contributi finanziari di cui all'art. 5 comma 1-bis della Legge 11.03. 2006 n. 81 entro il termine (non indicato come perentorio e quindi non previsto a pena di decadenza) di sei mesi dalla data del decesso o della dichiarazione di morte presunta; peraltro, in disparte la suindicata considerazione, nella specie, il dies a quo citato, non sembra riveniente dal processo verbale di scomparsa in caso di naufragio, redatto in data 24 dicembre 2019 dal Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, avuto riguardo alla necessità del completamento della successiva fase (accertativa e costitutiva) rappresentata dalla autorizzazione del Tribunale al Procuratore della Repubblica e dalla finale trascrizione negli appositi registri comunali dello stato civile del decesso (a seguito di naufragio), formalità che rende certa la "data della morte" e opponibile la stessa ai terzi"*.

A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.

L'art.1 del citato D.M. 19 luglio 2006 stabilisce che:

"1. I soggetti legittimati a presentare l'istanza per accedere ai contributi previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81, sono gli eredi del marittimo deceduto individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. L'istanza di cui al comma 1, indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, deve essere presentata, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data del decesso o della dichiarazione di morte presunta, alla Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo nel registro dei pescatori anche per il tramite dei Comandi periferici territorialmente dipendenti.

3. Si considerano presentate nei termini le istanze pervenute all'amministrazione ai sensi del decreto 19 luglio 2006, salvo eventuale integrazione della documentazione ai sensi del successivo art. 2.

4. Le istanze relative ai decessi avvenuti negli anni 2005 e 2006 devono essere presentate entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 4".

Osserva, il Tribunale - in via dirimente - che le disposizioni suindicate collegano il dies a quo per la presentazione dell'istanza di accesso ai contributi di cui all'art. 5 comma 1 bis della Legge n.81/2006 alla data del decesso o dalla dichiarazione di morte presunta, collegando pertanto l'esercizio di tale facoltà al momento della effettiva conoscenza (o quantomeno della conoscibilità legale) della dichiarazione di morte presunta o della data del decesso.

Secondo principi di carattere generale, la proposizione delle domande di concessione dei benefici di legge deve essere ancorata a termini certi, ma è altrettanto vero che la decadenza dall'esercizio di tale facoltà deve decorrere dalla concreta ed effettiva conoscenza (o almeno dalla conoscibilità legale) dell'evento e quindi da quando la stessa può essere esercitata. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio (nella quale come rilevato efficacemente dai ricorrenti il loro congiunto è risultato scomparso in mare e il corpo non è stato mai rinvenuto), da un lato non risulta che il processo verbale di scomparsa redatto dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 24 dicembre 2019 (con il quale si dichiarava che il Sig. -OMISSIS- "sia da ritenersi perito a causa del naufragio occorso in data -OMISSIS-, al m/p -OMISSIS-") sia stato comunicato o notificato ai ricorrenti e, dall'altro, tale processo verbale di scomparsa (in assenza della constatazione del ritrovamento del corpo e del decesso), a giudizio del Collegio, risulta (solo) il primo atto della fattispecie procedimentale progressiva, sia di natura accertativa, sia di natura costitutiva, rappresentata dalla autorizzazione del Tribunale al Procuratore della Repubblica e dalla finale trascrizione negli appositi registri comunali dello stato civile del decesso (a seguito di naufragio), formalità (avvenuta nella specie in data 1° febbraio 2021) che rende certo il decesso e la relativa data, con conseguente opponibilità della stessa ai terzi.

III.II. Inoltre, come affermato dai coeredi ricorrenti (in assenza di efficaci smentite da parte dell'Amministrazione resistente) solo in data 14 giugno 2021 gli stessi apprendevano la notizia dell'avvenuta trasmissione della richiesta di trascrizione del congiunto -OMISSIS- nel registro dei morti, allorché la Procura della Repubblica di Lecce trasmetteva all'indirizzo p.e.c. copia della suddetta documentazione per le dovute trascrizioni al Comune di -OMISSIS-.

In conclusione, essendo la trascrizione nel registro dei morti di -OMISSIS- avvenuta in data 1° febbraio 2021, di cui (peraltro) gli odierni ricorrenti hanno avuto conoscenza il 14 giugno 2021, ritiene il Tribunale che la domanda per l'accesso ai contributi di cui al Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare presentata dai coeredi ricorrenti in data 21 luglio 2021 sia tempestiva e ricevibile.

IV. Il ricorso deve quindi essere accolto e conseguentemente annullato il provvedimento ministeriale impugnato.

Sussistono, nondimeno, giustificati motivi (fra cui la peculiarità e l'assoluta novità della controversia) per disporre la

compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

(Omissis)

